



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 26 Giugno 2012

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 6

Oggetto: **CONSEGNA DEL CEDOLINO PAGA TRAMITE SITO INTERNET**

L'obbligo del datore di lavoro di consegna al lavoratore, all'atto del pagamento della retribuzione, del prospetto paga (artt. 1 e 3 della Legge n. 4/1953) (vedi Nostra Circolare Flash n. 8/2010) può essere assolto,

- oltre che utilizzando la posta elettronica certificata,
- anche tramite la collocazione del cedolino su sito web,

all'interno di un'area riservata con accesso consentito al solo dipendente interessato mediante password o codice segreto personale.

È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l'Interpello n. 13 del 30 maggio 2012.

IL PARERE DEL MINISTERO

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro richiama, in via preliminare, quanto già precisato in merito all'obbligo di consegna dei prospetti paga (unitamente alla retribuzione), assolto dal datore di lavoro attraverso messaggio di **posta elettronica certificata**.

Secondo l'**Interpello n. 1/2008**, la possibilità di controllo immediato, all'atto della corresponsione della retribuzione, della correttezza del cedolino paga (corrispondenza tra le annotazioni riportate e quanto percepito) da parte del lavoratore, è realizzata anche nell'ipotesi in cui lo stesso venga inoltrato all'interessato con l'utilizzo di tale modalità di trasmissione,

- purché siano osservate le regole in tema di **protezione dei dati personali** e
- vi sia la **prova legale** dell'effettiva **consegna** alla scadenza prevista.

A riguardo, si ricorda che, in base alle modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) previste dal DPR n. 68/2005, al mittente è fornita documentazione, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna dei documenti informatici (ricevuta di avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali files allegati e di avvenuta, o mancata, visione da parte del destinatario).

Dunque, il Ministero ha previsto un'**interpretazione estensiva**, a favore dei datori di lavoro privati, della **normativa** vigente nelle **Amministrazioni pubbliche**, per cui l'invio telematico risulta conforme alle previsioni del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005) e costituisce idonea prova, nei confronti degli organi ispettivi di vigilanza, dell'effettiva ricezione del prospetto paga da parte del lavoratore e, quindi, dell'assolvimento dell'obbligo di consegna.

In caso di trasmissione telematica mediante **file allegato** ad uno specifico **messaggio di posta elettronica**, indirizzato al lavoratore provvisto di password individuale, è compito dell'azienda fornire al dipendente le apparecchiature informatiche necessarie per la ricezione e la stampa dello stesso prospetto.

Ad integrazione dei chiarimenti forniti con l'Interpello n. 1/2008, si precisa che anche l'**invio** del prospetto paga mediante trasmissione per **posta elettronica non certificata** è da ritenersi pienamente **legittimo**, in quanto secondo la lettera della norma (art. 1, Legge n. 4/1953) l'adempimento di tale obbligo non presuppone necessariamente la consegna del cedolino in forma cartacea.

Si ribadisce che il lavoratore, una volta ricevuta e - mail di pubblicazione del cedolino sul portale, deve poter scaricare il documento ed effettuarne la stampa ed il datore di lavoro deve adottare le opportune misure idonee a comprovare l'avvenuta consegna (e presa visione) nei confronti di ogni singolo dipendente.

In definitiva, la collocazione dei prospetti paga su **sito internet** dotato di un'**area riservata** con accesso esclusivo del lavoratore interessato (attraverso postazione internet e utilizzo di stampante), con propria **password** o codice segreto, assolve gli obblighi di legge.

A garanzia del controllo immediato del lavoratore o delle possibili verifiche ispettive, è comunque indispensabile che di tale collocazione mensile rimanga traccia all'interno dello stesso sito web.

STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI